

# *Il diritto di punire ed il carcere Cosa ne sarà?*

*Gustavo Zagrebelsky domanda: «non ci appare stupefacente che in tanti secoli l'umanità che ha fatto tanti progressi in tanti campi delle relazioni sociali non sia riuscita a immaginare nulla di diverso da gabbie, sbarre, celle dietro le quali rinchiudere i propri simili come animali feroci? E non ci stupisce il fatto che, tutto sommato, la coscienza sociale sia quieta di fronte a questa realtà?»*

*Lucrezia Cadamuro*

## ***Premessa:***

*Il velo di Maja che voglio sollevare nasconde un mondo sconosciuto e molto ampio, per questo motivo il mio obiettivo è “semplicemente” quello di dare degli spunti di riflessione, sconsacrando argomenti dimenticati. Nonostante questo, sono consapevole di dover avere cognizione di causa nel parlarne. Non ho titoli giuridici, sociologici o antropologi: oltre ad un’attitudine, ho dalla mia parte solo un’esperienza umana. Mi riferisco al campo volontariato di due settimane che ho svolto presso il “Centre penitencie de joves” di Granollers (Spagna) nell’agosto del 2017. Questo argomento non è pretesto per scriverne una tesina ma è la tesina stessa ad essere un pretesto per poter parlare di argomenti taciuti, posti e persone dimenticate. In questo senso non intendo arrogarmi posizioni politiche e conoscenze tecnico-giuridiche che non mi sono dovute.*

**Indice:**

**1. Il simbolo della pena detentiva: il carcere**

1.1-La Teoria retributiva come principio base della detenzione

1.2-Il valore funzionale del carcere

1.3-Il valore simbolico del carcere

1.4-L'architettura carceraria

**2. I fenomeni sociale comportati dalla reclusione**

2.1- Approfondimento riguardo alla situazione italiana

**3. La Giustizia narrativa**

**4. La Giustizia riparativa**

4.1-Definizione

4.2-Metodi utilizzati

**5. La storia della Giustizia riparativa**

5.1-Dalla nascita alle prime applicazioni

5.2-L'istituzionalizzazione

**6. Conclusione**

**7. Sitografia e bibliografia**

## 1) *Il simbolo della pena: il carcere*

Prima del 1775, secondo gli studi condotti da Ignatieff (1982) nel contesto inglese, la funzione del carcere era quella di custodia, strettamente intesa. La detenzione rispondeva a necessità di isolamento di figure ritenute pericolose per la comunità. Fu solo verso la fine del Settecento che esigenze economico-produttive ed un dialogo aperto riguardo al ruolo dello Stato e al suo rapporto con la libertà individuale, portarono alla progressiva razionalizzazione ed istituzionalizzazione del carcere. Secondo la visione di Cohen (1985), tre grandi cambiamenti avvennero allora: un coinvolgimento sempre maggiore dello Stato nel controllo del crimine, che rappresenta la condizione d'esistenza del carcere; il conseguente sviluppo di organi deputati alla sua punizione, tramite la segregazione (penitenziari, ospedali psichiatrici, riformatori), che individuano la dimensione, sia materiale che simbolica, del carcere; infine l'obiettivo della pena, non più rivolta al corpo bensì alla psiche. Secondo la ricostruzione del filosofo Foucault, quella fu "un'epoca di scandali per la giustizia tradizionale"<sup>1</sup> che portarono a nuove teorie riguardanti la legge ed il crimine. Venne stabilita una nuova morale del diritto di punire che sta alla base dei codici "moderni" (in Russia nel 1769, in Francia nel 1791). Questi ultimi spengono il focolaio delle esecuzioni pubbliche che, tramite il disgusto fisico, accendevano la curiosità della popolazione e d'altro canto l'ammonivano circa il dolore della pena. "L'assassinio, che ci viene presentato come un crimine orribile, noi lo vediamo commettere freddamente, senza rimorsi"<sup>2</sup>, questo è ciò che si comprese. La crudeltà della pena si spostò dalla percezione fisica a quella della coscienza astratta. Il corpo divenne non più fine della pena ma strumento tramite il quale il detenuto può misurare il costo della pena, ossia la privazione e la sospensione del diritto alla libertà. Il principio formulato da Mably "che il castigo, se così posso dire, colpisca l'anima, non il corpo"<sup>3</sup> si affermò sempre più nel corso dell'Ottocento. In questi anni numerose perizie psichiatriche e svariati studi di antropologia e criminologia aggiunsero alla constatazione giuridica dell'illecito il pretesto scientifico di spiegarlo. Così si iniziò a qualificare e giudicare degli individui "non più da ciò che hanno fatto, ma da ciò che sono, possono essere, saranno"<sup>4</sup>.

**Commentato [1]:** Hai scritto quattro cambiamenti ma ne hai citati solo tre.

**Commentato [2]:** \_Contrassegnato come risolto\_

**Commentato [3]:** \_Riaperto\_

<sup>1</sup> Michel Foucault in "Sorvegliare e punire" - 1975

<sup>2</sup> Cesare Beccaria in "Dei delitti e delle pene" - 1764

<sup>3</sup> G. De Mably in "De la législation" - 1789

<sup>4</sup> Michel Foucault in "Sorvegliare e punire" - 1975

## ***1.1 La Teoria retributiva come principio base della detenzione***

*“La colpa è il prezzo da pagare per creare un senso di colpa”*

La Teoria retributiva è definita “assoluta”, poiché sancisce il valore della pena rifacendosi alla giustificazione ed ai motivi della sua esistenza. Alla base di questa concezione vi sono le teorizzazioni di Kant e Hegel. Entrambi videro nella pena retributiva una garanzia della dignità dell’uomo, inteso come essere morale da un lato e come essere razionale dall’altro.

Questa stessa dignità, secondo Kant, non viene sminuita dalla pena, quanto più dal delitto in sé. Nel compiere un illecito, infatti, viene offeso il personale “imperativo categorico” ancor prima dell’ordine civile. Poiché la “Persona è quel soggetto le cui azioni sono passibili di imputazione”<sup>5</sup> (l’“imputazione” per Kant è l’associazione di un’azione libera ad una persona), l’uomo è “meritevole di punizione”, qualora la necessiti. Riconoscere l’umanità dell’individuo significa ascrivergli una condanna proporzionata al delitto commesso, che possa ristabilire l’equilibrio della sua legge morale. La pena si prospetta quindi come una sorta di espiazione di un laico peccato morale. Presentandosi questo come unico scopo, ogni altra forma di pena (rieducativa, preventiva e utilitaristica) viene ritenuta da Kant colpevole di guardare all’uomo non come fine, ma come mezzo.

Questa stessa pena retributiva si fa, secondo Hegel, degna dell’essere razionale che l’uomo è. Noi tutti, infatti, concepiamo la responsabilità come quella consapevolezza *a priori* di avere un obbligo che impone di pagare un danno, qualora lo si compia. Dal punto di vista del reo, quindi, vedersi rispettato come l’essere razionale che è significa poter scontare una pena proporzionale all’illecito commesso. “La rimozione del delitto è retribuzione nella misura in cui questa, secondo il Concetto, è lesione della lesione” e “media sé con se stessa”<sup>6</sup>, disse Hegel. La spada che impugna Dike viene così giustificata. D’altro canto noi tutti possiamo dire si sia “fatta giustizia” quando il colpevole è trovato e punito. Il nostro diritto è astratto ed impalpabile finché non viene negato tramite un atto che ne concretizza l’annullamento. Quest’ultima è la condizione

<sup>5</sup> Immanuel Kant in “La metafisica dei costumi” – 1785

<sup>6</sup> Friedrich Hegel in “Lineamenti di filosofia del Diritto” - 1821

di base perché si proponga il “diritto contro il torto”, il risarcimento del danno, in cui il diritto si riafferma.

La dinamica di punizione e risarcimento non si svolge direttamente tra reo e vittima, bensì tramite un giudizio imparziale. Quest’ultimo si ottiene intromettendo terzi nel conflitto, con il ruolo di giudici. L’etimologia della parola “*judicare*”, porta in sé l’idea di “stima”, quel principio apollineo che colloca la giustizia nel giusto mezzo tra le parti costituenti il tutto. Questo equilibrio si fa reciprocità per Anassimandro, simmetria per Eraclito ed uguaglianza per Pitagora. Il pari peso, è questo che ottiene Dike impugnando la bilancia. Sui piatti della bilancia oscillano il delitto compiuto da una parte, ed il tempo da sottrarre dall’altra. Un individuo, nel caso dell’incarcerazione, retribuisce in termini di giorni l’illecito compiuto. Si paga con la perdita di occasioni e possibilità, costretti a vivere nell’unidimensionalità di un tempo monofase. “Essendo il tempo l’unico bene che si possiede, lo si compra per il lavoro o lo si preleva per un’infrazione. Il salario serve a retribuire il tempo di lavoro, il tempo di libertà servirà a pagare l’infrazione”<sup>7</sup>. Il tempo fa da discriminare nell’identificare grandi o piccole colpe, lunghe o brevi condanne. D’altro canto imparzialità ed equità tentano di distinguere la giustizia dalla vendetta. Questa è una giustizia definita “a somma zero”.

<sup>7</sup> Michel Foucault in “La società punitiva” - 1972

## ***1.2 Il valore funzionale del carcere***

Le funzioni del carcere si rifanno alle “teorie relative”, ossia quelle teorie di difesa sociale che mirano a mostrare la direzione verso cui deve tendere la pena. Queste teorie sono di genere preventivo e si distinguono in base al loro raggio d’interesse: da una parte il reo e dall’altra la società intera.

Nel primo caso, si parla principalmente di ”modello rieducativo”. La sua teorizzazione avvenne all’interno del paradigma positivistico ed è legata alla nascita della statistica morale. Secondo questa scuola, il crimine deve essere innanzitutto concepito come patologia, come comportamento deviato legato a fattori biologici, ereditari e da curare. In questa dimensione, quindi, la prigione è innanzitutto concepita come luogo di trattamento in cui, tramite il lavoro di specialisti (psicologi, educatori ecc.), possono essere eliminati i presupposti educativi e morali che hanno portato il reo a commettere il reato. Tralasciando il legame iniziale di questa teoria con elementi somatici, il dubbio circa la volontarietà dell’atto criminale e la concezione di quest’ultimo come comportamento influenzato da fattori esterni (ambientale ed educativo, per esempio), rispetto ai quali l’istituzione può porre mano, è elemento costitutivo della funzione del carcere. Difatti, per ciò che riguarda il caso italiano:

*Art. 27 Cost.: L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.*

Nel secondo caso, invece, si parla principalmente di funzione intimidatoria e protettiva. L’intimidazione, secondo Feuerbach, si ottiene per concretizzazione dell’angoscia, determinata dalla coazione psicologica che fa corrispondere all’atto criminale un conseguente dolore (fisico e non). Questa opera nella dimensione coscienziale dell’uomo ed è razionalizzata dal momento che è costitutiva alla legge. Essa è posta infatti *a priori* ed interessa la fase pre-penale, si pone ancor prima dello stadio punitivo. La funzione protettiva, invece, risponde alla necessità dello Stato di garantire ai propri cittadini salvaguardia e sicurezza, arginando così la paura nei confronti degli atti criminali recludendone i colpevoli.

### **1.3 Il valore simbolico del carcere**

*Dopo circa 15 minuti di cammino in mezzo a campi e stradine sterrate, giungi al carcere. La prigione è suddivisa in cinque edifici: il primo edificio fa da cerniera tra l'esterno e l'interno, contiene le stanze da attraversare per entrare, la mensa, alcuni uffici ed aule; tre sono detti "moduli" e contengono le stanze dei detenuti che vi sono divisi per grado di aggressività crescente; l'ultimo edificio, invece, è adibito al primo mese di reclusione di ogni detenuto. Costui arriva all'edificio in macchina e prende parte al processo di registrazione, perquisizione ed ingresso definitivo nel carcere. Al secondo piano di questo edificio vi sono una ventina di stanze da reclusione per nuovi detenuti che vengono osservati e conosciuti dagli educatori che, quindi, decidono in che modulo mandare il detenuto per il resto della detenzione.*

*Dall'esterno, però, tutto questo è celato. Il microcosmo della prigione è racchiuso da un muro alto parecchi metri che termina con del filo spinato. Entri; l'edificio in cui sei fa da cerniera tra esterno ed interno. Sei subito chiamato a lasciare i tuoi documenti alla portineria. Mentre quest'ultima prepara la tua tessera giornaliera per entrare, lasci qualsiasi oggetto hai addosso (a partire dall'orologio per arrivare alla borsa) in un armadietto chiuso con il lucchetto. Ritiri la tessera ed ora le uniche cose che hai addosso sono quest'ultima e la chiave del lucchetto (che non sai mai dove mettere. Io solitamente facevo passare un laccio della scarpa nel tondino a cui è appesa la chiave e, dopo aver fatto l'asola ai lacci, la infilavo nelle scarpe). Questo percorso, farcito di mille attese, dura circa mezz'ora.*

*-A me capitava spesso di sedere a guardare il muro di fronte su cui era stato scritto:*

*"Les penes privatives de libertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducacio' i la reinsercio' social" Art. 25.2 CE*

*Ci chiamano.-*

*La guardia chiede di aprire la prima porta: viene aperta. E' scorrevole, di plexiglass (credo), piuttosto spessa e percorsa da una trama di ferro. Entri, vieni perquisito prima con il metal detector e poi corporalmente. Seconda porta: la guarda*



*chiede di aprirla, viene aperta dunque passate. Ora sei all'interno della prigione. Le stanze sono collegate da un labirinto di bassi corridoi scanditi in lunghezza da porte scorrevoli doppie, sorvegliate da una guardia. In corrispondenza di ogni porta vi è una cabina, fatta di plexiglass doppio nella parte superiore e metallo in quella inferiore, che ti divide da una guardia in divisa azzurra. Ritira le tessere di ognuno e controlla nel computer i permessi. Se tutto è in regola, le tessere vengono ridate e la guardia apre le doppie-porte. Dopo una decina di metri il processo di controllo e passaggio si ripete.*

L'uomo ha sempre avuto la necessità di distinguere il vero dal falso, il bene dal male. Il bene ed il male stessi, difatti, non esistono *a priori* ma si caricano del proprio significato in virtù del limite che li separa. Questa distinzione, sulla quale si basa l'esistenza della società, è esplicitata nello spazio del carcere. Il carcere assume il proprio valore dalla concezione che si è soliti avere di esso: quella di un microcosmo del male. Se sbagli vai in carcere, se compi del male ricevi del male. Ponendosi da un lato e dall'altro del perimetro che delinea lo spazio simbolico del carcere, è possibile comprenderne il valore. Osservando il mondo dall'interno del carcere, emerge la sua funzione punitiva: il reo viene innanzitutto associato al luogo e poi al simbolo della prigione, ed è così costretto a riconoscersi nel male che questa rappresenta. Dalla prospettiva opposta, invece, il cittadino libero deriva la propria libertà, basata non solo sulla correttezza del suo comportamento, ma anche di lui stesso, dal fatto di vedersi fuori dal microcosmo del male. Il carcere, rivelando e contenendo "l'altro", ha quindi il ruolo di dare al bravo ed al cattivo le rispettive identità. Tale valore simbolico è intrinseco nell'organizzazione architettonica del carcere. Delle alte mura lo rendono impermeabile alle contaminazioni esterne, o forse sarebbe più corretto dire il contrario. Il mondo esterno, è questo a sentirsi protetto nella segregazione del detenuto. Poche e scelte informazioni possono passare il confine tra interno ed esterno. Queste alte mura sembrano dirti "qui contengo il male" e nessuno si chiede cosa invece nascondano. I corridoi interminabili sembrano volerti spogliare gradualmente, ad ogni porta, ogni dieci metri, della tua umanità, perché ciò che viene detenuto qua dentro è concepito come "non umano" e come tale deve essere trattato.

## ***1.4 L'architettura carceraria***

L'architettura del carcere, quindi, in virtù dello spazio simbolico che racchiude, è sempre stata legata all'isolamento. Tale isolamento aliena, strania ed annichilisce l'individuo, ogni sua facoltà creativa ed ogni suo respiro vitale.

Il carcere premoderno era definito “a cortile” e per struttura ricordava un monastero. Con l'istituzionalizzazione del carcere in età illuminista, anche l'architettura della prigione assunse importanza. L'Illuminismo rappresentò una cesura con la tradizione della vendetta e condusse ad usare la detenzione come uno degli strumenti principali del diritto penale. Questa centralità portò il carcere a caricarsi di un duplice valore: l'uno preventivo, l'altro di limitazione delle pene corporali. Di qui la segregazione, l'idea di isolamento e di salvaguardia del corpo prevalsero su quella meramente punitiva e pubblicamente afflittiva. Nella gestione di questo nuovo spazio della società, divennero fondamentali il controllo e la disciplina. Sulla scia di questa questione che dalla seconda metà del '700 si fece particolarmente viva in Europa, Jeremy Bentham, filosofo utilitarista e giurista, propose uno dei più famosi modelli di carcere della storia, il *Panopticon* (1838). Sono gli anni della Rivoluzione industriale inglese, nei quali la razionalità e la produttività divennero fondamentali della condotta sociale. Bentham, partendo da questi presupposti, elaborò per vent'anni tale progetto, coltivando l'ambizione di diventare direttore di un carcere modello capace di autofinanziarsi tramite il lavoro forzato. Questo edificio viene definito anche “La casa dell'ispezione”, poiché prevede una struttura circolare al cui centro è posta una torretta di controllo. Quest'ultima è detta “residenza dell'ispettore”. E' anch'essa circolare e dotata di grandi finestre, dalle quali l'addetto può sorvegliare continuamente i detenuti, posti entro le celle. La stanza del detenuto è delimitata internamente da una grata ed esternamente da un muro in cima al quale è posta una piccola finestrella: da questa finestrella entra continuamente della luce (di notte tramite un faro) che proietta l'ombra del detenuto e permette all'ispettore di controllare i suoi movimenti. Detenuto ed ispettore comunicano tramite dei tubi che incanalano la voce. È bene sottolineare come questo edificio svolga in realtà più funzioni: è una scuola, un ospedale, un'accademia militare, una fabbrica e un luogo di ricovero per dissoluti e senza tetto. In generale, tale luogo ha l'obiettivo di contenere qualsiasi persona deviata, farla lavorare (tra una serie di mansioni ne viene scelta una alla quale

tutti i detenuti devono attendere) e così insegnarle la disciplina tramite una retribuzione onnisciente, che invade ogni spazio vitale. Bentham propose anche la tecnica della “marchiatura”, ossia la realizzazione di un tatuaggio, evanescente o perpetuo, sulla parte del corpo legata al crimine commesso.

L’alienazione e l’estraneazione del detenuto sono condizioni necessarie, secondo la filosofia penale utilitarista di Bentham, per la sua risocializzazione. Questi due presupposti sono raggiunti tramite l’abolizione di ogni tipo di contatto interpersonale ed anche ogni sfera di intimità. Nella vita del carcerato, in quella privata ed in quella sociale, vi è sempre un terzo che osserva perpetuamente. Il fatto di non poter mai sapere quando si è osservati sfocia così nella sensazione di esserlo sempre e permette l’esercizio di un potere continuo ad un costo irrisorio. Il primo modello di panoptico, chiamato “*Petite-Roquette*”, venne realizzato nel 1825 in Francia, in seguito destinato ai bambini ed infine demolito nel 1836.

L’idea del panoptico, ossia il concetto di sorveglianza continua, venne poi declinato in diverse forme architettoniche: a metà dell’Ottocento si costruì a Cherry Hill l’edificio a raggera ideato da John Haviland, il cui modello sta ancora alle basi di molti nostri Istituti. Questo carcere ha una struttura circolare, costituita da un nucleo centrale che dà accesso ai diversi bracci posti a raggiera; dall’inizio del Novecento, invece, si diffuse la struttura “a pettine” come risposta alle lotte sociali che portarono la necessità di affrontare l’ondata di arresti conseguenti tramite la predisposizione di nuovi posti letto per detenuti. In questo modello l’acuta osservazione centralizzata lascia il posto ad una serie di corridoi ciechi con punti di controllo all’inizio e alla fine di essi, per poterne controllare ingressi ed uscite. Questa struttura dimostra come, a livello ideologico, il carcere stesse tornando ad essere strumento di mero contenimento in cui sono presenti solo corridoi di celle e poche stanze dedicate ad attività alternative.

L’esempio più recente di struttura circolare è il carcere di massima sicurezza di Pelican Bay, in California, aperto nel 1989. Questa è una struttura interamente automatica e progettata in maniera tale che i reclusi non abbiano il minimo contatto né con i compagni di detenzione, né con le guardie, al punto che queste ultime sono chiuse in cabine di controllo in vetro e comunicano tramite un sistema di altoparlanti con i detenuti. Le celle sono prive di finestre, costruite in cemento armato ed acciaio inossidabile ed i detenuti non hanno diritto a lavorare. La finalità lavorativa ed educativa del panoptico lascia qui il posto ad una deformazione comunicativa dei

rapporti personali. L'obiettivo di questa struttura non è l'educazione di corpi disciplinati, ma di corpi immobili, sfiniti dall'insensatezza del tempo e della loro esistenza: non hanno possibilità di dimostrazione. Rimangono come gusci vuoti ed inermi, puniti ad oltranza. "Ciò che realmente conta è che i reclusi stiano lì, nelle loro celle solitarie e senza aria, e che siano abituati al loro stato di esclusi"<sup>8</sup>.

## 2) *I fenomeni sociali comportati dalla reclusione*

L'inefficacia del modello retributivo si deriva da vari suoi effetti. A livello sociale vi sono diversi processi che prendono luogo all'interno del carcere. Dalla permanenza in una prigione Clemmer derivò il "*Processo di prigionizzazione*", ossia l'adattamento del detenuto alla cultura, ai costumi e al codice d'onore del carcere. Questo processo alimenta l'antisocialità del detenuto: ci si scorda del proprio status e si diviene figura anonima, parte di un gruppo subordinato. Questo processo viene favorito da alcuni "fattori universali", quali l'accettazione di un ruolo inferiore; l'acquisizione di dati relativi all'organizzazione della prigione; lo sviluppo di alcuni nuovi modi di mangiare, vestire, lavorare, dormire e l'adozione del linguaggio locale.

Altro processo che si svolge tipicamente nella prigione è quello di "*disculturazione*" che, secondo Goffman, prevede la "mancanza di 'allenamento' [del soggetto] che lo rende incapace – temporaneamente – di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, se e quando egli vi faccia ritorno"<sup>9</sup>. Il detenuto si spoglia progressivamente dei suoi ruoli abituali: le barriere che separano le diverse sfere della vita umana e la loro condensazione in un unico luogo posto sotto il controllo di un'unica autorità; la privazione di ogni oggetto legato al precedente status sociale; l'adozione di oggetti standardizzati ed uniformi di proprietà dell'istituzione. Questi ed altri elementi confinano il prigioniero in una dimensione dominata dal non-tempo e dal non-luogo, in cui non riconosce nemmeno più se stesso e perde così ogni orientamento verso obiettivi fissati, ogni speranza a lungo termine. Angelo Bonvissuto definisce il carcere come "l'architettura del male", spazio dove i

<sup>8</sup> A. Amato in "Corpi docili Corpi gloriosi" - 2007  
<sup>9</sup> Erving Goffman in "Asylums" - 1978

criteri che valgono nella vita esterna vengono rovesciati. Fuori c'è tanto spazio e poco tempo, dentro c'è tanto tempo e poco spazio. L'individuo si estranea dalla società e dal territorio di cui è tuttavia parte e, in virtù di una visione fatalista, non vede altra possibilità e prospettiva di vita se non quella corrente.

Altro processo tipico è quello di "*stigmatizzazione*". La stigmatizzazione del colpevole è di fatto un'attitudine sociale che emerge in momenti di crisi, in cui è necessario identificare un nemico. La società in generale non considera criminale chi commette un reato, ma chi entra in carcere. La pena detentiva, infatti, porta alla luce l'atto criminale, lo esplicita e dunque qualifica il colpevole come criminale, portandolo a ridefinire la propria identità personale e pubblica alla luce di questa sua nuova condizione sociale. Secondo Garfinkel, addirittura, il soggetto sociale preesistente l'illecito viene distrutto. Così, come dice Foucault, la consacrazione della colpa del detenuto tramite la pena a cui è sottoposto, comporta la rilettura dei tratti personali e delle esperienze vissute precedentemente dal soggetto tale per cui si "fa esistere il 'criminale' prima del crimine"<sup>10</sup>. I detenuti vengono considerati come delle forme fisse, estranee al divenire dell'essere e come tali psicologicamente condannate in eterno all'isolamento e all'estraneità dal corpo sociale. Questa ricerca di un capro espiatorio, di un nemico, di un luogo dove isolare e contenere il male, è considerata da Stefano Anastasia come la risultante di un "paradigma vittimario": la società mette in atto un meccanismo difensivo ed allarmistico, poiché viene alimentata dalla paura generalizzata e dalla pulsione vendicativa. Così tende a serializzare il male, contrapponendolo drasticamente (fisicamente, emotivamente ed intellettualmente) al bene e sostenendo tale distinzione.

<sup>10</sup> Michel Foucault in "Sorvegliare e punire" - 1975

## ***2.1 Approfondimento riguardo alla situazione italiana***

Tutte queste situazioni e dinamiche tipiche del carcere portano notevole difficoltà nel reinserimento nel tessuto sociale al termine della pena, contando che in Italia, dei 130 € che lo stato italiano spende quotidianamente per detenuto, solo 5,46 € sono riservati ad investimento nel percorso di rieducazione e reinserimento. Tra l'altro si conta che, all'interno del carcere, per ogni singolo agente di polizia, vi siano 150 detenuti da sorvegliare. Solo il 23% delle persone detenute partecipa ad un corso scolastico di qualsiasi grado. Per di più, nell'ultimo anno, solo il 31,95% dei detenuti delle nostre carceri ha lavorato, di cui l'82% impegnato in servizi interni all'istituto. I cosiddetti educatori, che seguono il percorso personale ed educativo dei detenuti per il loro successivo reintegro nella società, sono circa il 35% in meno dei 1376 previsti. I mediatori culturali, invece, nelle carceri italiane sono 223, ossia pari a 1,13 ogni cento detenuti stranieri. Wacquant definì nel Duemila il passaggio "da uno stato sociale ad uno stato penale"<sup>11</sup>: lo Stato, reso impotente dalle forze produttive globalizzate che gestiscono l'economia in maniera sempre più indipendente dal livello territoriale, deve mantenere le condizioni di legge e di ordine che favoriscono la produzione. Così, a partire dai primi anni novanta, si diffusero nuovi metodi di controllo basati, per esempio, su politiche criminali a tolleranza zero che estendono la qualifica di criminale al complesso dei fenomeni devianti. Questo portò un ricorso sempre più metodico alla detenzione e, nonostante i presupposti legislativi, ad un disinteresse nei confronti della pena, intesa come percorso di reinserimento e rieducazione. In Italia, le sanzioni non carcerarie sono esclusivamente previste in sostituzione di pene detentive brevi o come misura alternativa. Tra queste rientrano la semilibertà (prevista per pene non superiori ai sei mesi o dopo l'espiazione di metà della pena), l'affidamento in prova al servizio sociale (limitatamente a pene non superiori ai tre anni) e la detenzione domiciliare applicabile a soggetti meritevoli di particolare tutela, come madri di figli infradecenni (nonostante questo, però, nel 2016 si contavano ancora 41 bambini conviventi in istituto con la madre e 8 donne incinte), ultrasessantenni, minori di ventuno anni e persone in gravi condizioni di salute. Nonostante questo, i soli istituti riconducibili al

<sup>11</sup> Loïc Wacquant in "Parola d'ordine: Tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale" - 2000

paradigma conciliativo sono la giustizia di pace ed il procedimento minorile. Negli altri ordinamenti penali europei le sanzioni non detentive sono applicate come pene principali ed il loro utilizzo supera di circa dieci volte l'utilizzo che se ne fa nel nostro ordinamento. A tal proposito i “*social impact bond*”, utilizzati principalmente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, sono progetti d'investimento sociale basati sulla raccolta di fondi privati rivolti al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti. Questi hanno contribuito ad abbassare del 7.5% la recidiva.

Il disimpegno nei confronti dell'aspetto rieducativo della pena determina alti tassi di recidiva che percorrono le statistiche degli ultimi vent'anni. Nel 2007 Fabrizio Leonardi, direttore dell'Osservatorio delle misure alternative, ha svolto uno studio riferito ad un campione di 11.336 persone che, nel 1998, avevano estinto il reato tramite l'affidamento in prova al servizio sociale. Risulta che, fino al 2005, i recidivi erano il 19%. Per coloro che non hanno trascorso nemmeno la prima parte della detenzione in carcere il livello scende al 16%. Tra coloro che invece scontarono la pena interamente in carcere il 68.45% ha commesso nuovi reati, mentre la media europea è tra il 15 ed il 20%. Attualmente nelle carceri italiane vi sono 58.223 detenuti di cui oltre 7 mila sono stati in carcere per più di cinque volte e meno del 37% sono alla prima esperienza detentiva.

Un altro problema che invade le carceri italiane è il sovraffollamento. Dal 2002 il numero di detenuti continuò ad essere in costante crescita fino al 2006, anno in cui, attraverso una legge di indulto, vennero liberati circa 27.000 carcerati. Ciò con l'evidente obiettivo di fronteggiare – temporaneamente – l'emergenza del sovraffollamento che, con un tasso del 140%, ci rendeva secondi solo alla Grecia. Alla fine del 2005 i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 60.000, a fronte di 40.000 posti regolamentari. Come registra il “Dipartimento di amministrazione penitenziaria”, però, nei cinque anni successivi all'emanazione dell'indulto, si sono riaperte le porte del carcere per il 33,92% dei beneficiari. L'intervento legislativo “svuota carceri” del 2015 non è riuscito a dare un gran contributo, poiché secondo il monitoraggio predisposto dal Ministero della giustizia, il 46% delle 1000 misure cautelari adottate nel 2015, dopo l'entrata in vigore della norma, ha fatto ricorso alla detenzione carceraria. Nella media europea, le persone detenute senza condanna definitiva, quindi in custodia cautelare, sono il 21,5% di tutti i detenuti. In Italia sono invece il 34,8%. I reati per cui le persone sono detenute sono prevalentemente reati

contro il patrimonio (24,9%), seguiti dai reati contro la persona (17,7%) e da quegli riguardanti stupefacenti (15,2%). Legato al problema del sovraffollamento vi è quello che concerne la garanzia del diritto di salute - non riconducibile solo al trattamento sanitario, ma anche al diritto di vivere in un ambiente salubre – per cui l’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo. Il punto di rottura avvenne nel 2013 con la sentenza Torreggiani. Quest’ultimo denunciò condizioni invivibili nel carcere di Busto Arsizio: recluso per 19 ore al giorno in una stanza di 9 mq (ridotta ulteriormente dal mobilio) con altre due persone; impossibilitato a farsi la doccia per mancanza di acqua calda e costretto a dormire al terzo piano di un letto a castello con il volto distante 50 cm dal soffitto, tanto da non potersi nemmeno girare. L’Italia venne condannata poiché incapace di garantire i 3 mq sotto i quali vi è una violazione del diritto del detenuto. Venne inoltre richiamata ad un maggiore utilizzo delle misure sanzionatorie non privative della libertà; all’adozione di regimi il più aperti possibile e alla riduzione al minimo della custodia cautelare in carcere. Dopo un anno, la Corte EDU si dichiarò soddisfatta degli interventi messi in atto dal governo, pur constatando che le condizioni degli istituti penitenziari erano ancora lontane dalla soglia della vivibilità. Difatti, nel 2017, nell’8,1% degli istituti visitati dall’associazione Antigone il riscaldamento in cella non risultava funzionante; nel 43% degli edifici mancava l’acqua calda nella cella; nel 58,1% dei casi le celle non disponevano di docce e il 4,7% non presentava ancora un wc separato dal resto della cella.

Ultimo elemento che caratterizza la vita nel carcere è la perpetua sottomissione a dinamiche dispotiche, la distorsione della pena nella violenza. Oltre a quella psicologica a cui il detenuto, “sempre in bilico tra deliri di onnipotenza e senso di impotenza” come dice Ivo Lizzola, Professore di Pedagogia della marginalità e della devianza, è continuamente sottoposto (“le domandine” da rivolgere alle guardie, i cancelli, le sbarre), ve n’è anche una fisica. Non dimentichiamo il caso di Stefano Cucchi (morto il 22 ottobre del 2009) tuttora aperto; i cosiddetti “fatti di Asti” che videro un gruppo di agenti torturare quotidianamente due detenuti dal 2004 al 2005; infine il caso di Rachid Assarag che, nel 2010, è riuscito a far entrare illegalmente nel carcere di Parma un registratore per denunciare i pestaggi subiti che non terminarono neanche 6 anni dopo, quando, nel carcere di Piacenza, dieci agenti lo malmenarono per due volte nell’arco di cinque ore. Tutti i casi riportati vennero archiviati come “uso legittimo della forza”. Questo non significa che non ci si sia resi conto dell’entità di tali violenze. Nel caso di Asti il giudice aveva difatti chiaramente detto di non poter



punire i colpevoli, poiché nella legislazione italiana al tempo non esisteva ancora il reato di tortura, né una “semplice circolare del DAP riguardante l’uso legittimo (e l’abuso illegittimo) della forza da parte degli agenti penitenziari”<sup>12</sup>. L’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti” né in tempo di pace, né in tempo di guerra. All’articolo 7 la Dichiarazione invita tutti gli Stati membri dell’Onu a prevedere, all’interno del proprio codice penale, il reato di tortura. L’urgenza di tale problema è stata sottolineata dal Papa Francesco quando, nel 2013, ha introdotto il reato di tortura nel codice penale dello Stato della Città del Vaticano, difendendo così il principio “*pro homine*”, ovvero il principio della garanzia e della tutela della dignità umana. Così il 14 luglio 2017 si giunse ad introdurre nel codice penale italiano il nuovo articolo 613bis che sancisce l’esistenza ed i limiti del reato di tortura.

Il tasso di suicidi nelle carceri italiane (morti ogni 10.000 persone) è salito dall’8,3% del 2008 (anno di entrata in vigore della riforma della sanità penitenziaria) al 9,1% del 2017, in numeri assoluti significa passare dai 46 morti nel 2008 ai 52 del 2017.

### **3) *La Giustizia narrativa***

Il filosofo francese Paul Ricoeur (1913-2005) intervenne nel dibattito relativo alla funzione della pena e del diritto di punire in chiave ermeneutica. Costui criticò la concezione retributiva di Kant e Hegel, ritenendo che questi ultimi avessero sbagliato intendendo la pena come primariamente riferita all’uomo razionale, quando in realtà questa tocca innanzitutto l’uomo empirico e morale. Il diritto di punire è di per sé contraddittorio, come indica l’espressione stessa coniata da Ricoeur, come lo è il “paradosso politico” a cui tende, dal momento che fronteggia il sistema del male con

<sup>12</sup>

Marco Ruotolo in “Il senso della pena” - 2014

l'istituzione della pace. La Giustizia narrativa, proposta dal filosofo, guarda ad “un nuovo referente, che non sia la sola legge, la sola vittima o il solo colpevole, ma un nuovo equilibrio tra queste tre realtà; solo ciò può permettere la ricostruzione del vincolo sociale e riabilitare in ciascuno l'attitudine relazionale”<sup>13</sup>. La narrazione condivisa da reo e vittima riguardante il fatto accaduto si svolge nella temporalità dell'esistenza ed avvicina legislazione, vittima e colpevole al loro fondamento unico e centrale riscontrabile nella relazione che li lega. L'alterità, di cui parla anche Hannah Arendt, è la *conditio sine qua non* dell'uguaglianza, in quanto predispone all'accettazione e alla comprensione dell'altro come uomo uguale a me, ma al tempo stesso identità diversa dalla mia. Nello spazio dialogico della narrazione convergono memorie e sentimenti che riattivano il riconoscimento ed il rispetto del prossimo. Questa stessa dimensione diacronica presuppone “l'identità narrativa” che distingue l'identità del sé dall'identità delle cose e quindi l'atto commesso da un individuo e l'individuo stesso. L'identità narrativa ammette quindi il mutamento, il cambiamento del soggetto, e riconosce il divenire a cui l'uomo è costantemente sottoposto. Distinguere crimine e criminale è inoltre l'unico modo per poter staccare la pena dalla religiosità, nella quale colpa e peccato si equivalgono. Il paradigma teorizzato da Ricoeur risveglia due componenti fondamentali dell'illecito: il fatto che colpevole, vittima e legge siano tali solo in virtù del loro riconoscimento e la concezione di un “Io” in continuo farsi.

#### **4) La Giustizia riparativa: una nuova dimensione**

##### **4.1 Definizione**

Il concetto di Giustizia Riparativa è molto vario e rappresenta un approccio, una tensione più che un metodo ben codificato e distinto. La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce teso a questo approccio un “*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.*”

<sup>13</sup>

Paul Ricoeur in “Il diritto di punire” – 1958

La Giustizia Riparativa nasce rivalutando il metodo di applicazione del diritto penale a partire dal concetto su cui si basa. Questa scuola giuridica distingue nel conflitto due dimensioni: una pubblica, nella quale lo stato si interpone tra le parti, ed una privata. Riconosce inoltre come il metodo retributivo sia la risoluzione dell'illecito nella sfera civile e per questo motivo non mira a sostituirlo ma a porvisi parallelamente. Dal canto suo, la giustizia riparativa intende l'illecito primariamente come conflitto tra due individui nella loro sfera intima ed emotiva. Il rapporto che si stabilisce tra vittima e reo, infatti, è la rottura di un legame di fiducia nei confronti del prossimo, principio che sta alla base della comunità. Il reato crea un microcosmo di cui sono partecipi ugualmente reo e vittima e le cui dinamiche non possono essere risolte se non dalle due figure su cui riversano. Per questo motivo l'obiettivo della giustizia riparativa è quello di riacquisire, sia per il reo che per la vittima, la capacità di agire in prima persona, la facoltà di porre mano concretamente alla propria condizione emotiva e la capacità creativa (in senso stretto) che rendono un uomo tale. Così vi può essere la possibilità di risanare una ferita passata, facendola riemergere nel dialogo e creando una nuova dimensione basata su principi condivisi. In questo dialogo si pongono come interlocutori anche un terzo imparziale ed un nucleo rappresentativo della comunità di appartenenza del reo e della vittima. La comunità, infatti, è considerata una vittima indiretta (e talora diretta) del reato. I presupposti di questa scuola giuridica, il suo tentativo di riportare il conflitto alle parti, sono una risposta all'inefficacia e all'errore etico dimostrati dai metodi retributivi. Questi ultimi non hanno infatti diminuito il livello di recidiva ed hanno a lungo proposto una pena distruttiva e non costruttiva per il colpevole. Questo approccio deriva dalla considerazione del reato innanzitutto come atto deviato rispetto alla normale condotta del cittadino sancita dalle leggi. In quest'ottica, durante il processo penale, la componente emotiva sia del reo che della vittima è ininfluente: il reato è risolto allo scontare della pena e prescinde della riparazione emotiva dell'offesa. La pena ha un'efficacia intimidatrice preventiva e presuppone un atto illecito qualificato psicologicamente; la quantificazione del risarcimento è invece effettuabile solo a posteriori e deve prescindere dalle categorie dogmatiche tradizionali.

Riferendosi proprio al conflitto G. Mannozi dice che: *“La giustizia retributiva tende a negarne e a disconoscere la natura interpersonale, ritenendolo un aspetto da eliminare, mentre il modello riabilitativo lo considera come deviazione dalla normalità, patologia da curare. Il paradigma riparativo, al contrario, riconosce la*

*natura interpersonale del conflitto quale elemento integrante ogni aggregato sociale che pertanto va accolto e gestito ravvisandone potenzialità e valenze intrinseche.”<sup>14</sup>*

Per quanto riguarda la vittima, nel modello retributivo la riparazione morale ed emotiva all’offesa subita è totalmente oscurata da un irrazionale desiderio ridotto a vendetta che viene soddisfatto da un risarcimento o dallo scontare di una pena detentiva. La vittima si rende quindi mero strumento per arrivare alla sentenza, poiché vede nell’individuazione del colpevole e nella sua punizione il manifestarsi della giustizia. Mille altre necessarie risposte sono lasciate in sospeso. Gli attori formali della sentenza, giudici ed avvocati, si prospettano come unici interlocutori della vittima che non ha un vero e proprio confronto con il reo. Nessuno può risponderle quando si chiede “Ma perché proprio a me?”.

I metodi riparativi riconoscono come le vite della vittima e del reo siano state inesorabilmente segnate da un reato che fa da spartiacque, che separa un “prima” ed un “dopo”. Appurata la perdita dell’equilibrio precedente, la vittima può trovare nel confronto con la causa prima del reato subito spunti e valori per una nuova dimensione che le ritorni la dignità umana persa ed una qualche risposta dall’unica persona che risposte può darle. D’altro canto, il reo può costruire un nuovo equilibrio a partire dalla comprensione effettiva di ciò che ha compiuto.

La scoperta del ruolo della vittima come membro attivo e partecipe della risoluzione penale risale agli anni Cinquanta e sta alla base della dottrina della “Vittimologia”. Quest’ultima indica una condizione socio-emotiva che investe la vittima di un reato dopo l’accaduto. Di questa scuola di pensiero la Giustizia riparativa ripropone i concetti di vittimizzazione secondaria, tra i quali la marginalità nell’ambito di un processo che è stata evidenziata precedentemente.

Una pari attenzione rispetto alla vittima è rivolta quindi anche nei confronti del reo, al fine di assicurargli un’esperienza punitiva quanto più costruttiva possibile. Come prima tappa di un percorso riparativo vi è la presa di consapevolezza, suscitata dal confronto con la vittima. Il colpevole quantifica e qualifica la gravità del crimine compiuto non solo basandosi sull’entità della pena che deve scontare (tempo e denaro sottratti), ma anche in base alle dirette conseguenze che il suo gesto ha determinato

<sup>14</sup> Mannozi G. in “Problemi e Prospettive della Giustizia Riparativa”, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologica” - 2001

nella vittima, in base al dolore ed ai problemi che ha causato al prossimo. Il classico metodo retributivo porta il reo faccia a faccia con le conseguenze che il suo gesto ha solo per lui stesso (la condanna), ma non lo porta mai a confrontarsi con le conseguenze che il suo gesto ha determinato sulla vittima. La verità di un reato, la sua valenza e le sue conseguenze sono determinabili solo dal confronto tra le condizioni, da una parte e dall'altra, che ha creato.

Dalla consapevolezza dell'illecito si deriva la responsabilizzazione del reo. Infatti il libero arbitrio di un uomo e la sua responsabilità si manifestano nell'atto della scelta. Per questo motivo responsabilizzare il reo non significa renderlo esso stesso vittima per tutta la vita di un'unica scelta, quella di commettere un reato. Al contrario, i metodi riparativi presuppongono la responsabilizzazione del reo e d'altro canto la comportano. Responsabilizzare effettivamente significa infatti dare nuove ed altre possibilità tra le quali poter scegliere liberamente (nuove prospettive di vita, possibilità di studiare, possibili attività ricreative, possibili percorsi di giustizia riparativa ecc.). Per questo motivo è fondamentale il fatto che il percorso riparativo sia attuabile solo se le parti *“vi acconsentono liberamente”*. L'uomo muta, comprende, cambia e può manifestare il suo mutamento solo attraverso scelte concrete (in questo caso intraprendere, assieme alla vittima, un percorso di ricostruzione del rapporto lacerato) che ne scandiscono il percorso. Annichilire un individuo, renderlo paralizzato in una dimensione data a priori di cui nulla può modificare ed in cui nulla può concretizzare la propria capacità creativa, questo significa privarlo della sua umanità. Nel caso del percorso riparativo, il reo sceglie di mettersi in discussione, di confrontarsi direttamente con le conseguenze del danno compiuto e di trovare un modo per risanarlo. Così può anch'esso, come la vittima, riacquisire la dignità umana persa nell'atto illecito. Approdo di questi metodi è anche una valenza preventiva che non deriva da automatismi coercitivi, ma dal consenso nei confronti della norma violata ottenuto tramite la rielaborazione del fatto criminoso.

La Giustizia Riparativa si avvicina a quella Narrativa nella misura in cui ne condivide il centro dell'attenzione (le dinamiche tra individui e legge) oltre alla concezione dell'“identità narrativa”.

## ***4.2 Metodi utilizzati***

Come anticipato precedentemente, nell'ambito riparativo non rientra uno specifico percorso ma un atteggiamento. Nonostante ciò i procedimenti più utilizzati sono solitamente i “*conferenceing circles*” oppure la “*victim-offender mediation*”. In entrambi i casi la pratica si articola in una serie di appuntamenti durante i quali le varie figure coinvolte (nel primo caso anche la comunità, nel secondo caso solo reo, vittima e terzo imparziale) dialogano ed esprimono i propri stati d'animo, i problemi e le domande irrisolte determinati dal reato. Da questo dialogo si mira a far emergere un punto d'incontro sulla base del quale sia possibile ricucire un legame di fiducia. Il punto d'arrivo dipende da caso a caso, ciò che è importate è principalmente il percorso compiuto.

## **5) *La storia della Giustizia Riparativa***

### **5.1 *Dalla nascita alle prime applicazioni***

Si è soliti associare la nascita della Giustizia Riparativa all' esperimento di Kitchener. In questa cittadina dell'Ontario (USA), durante gli anni Settanta, due educatori e due giovani condannati intrapresero, sotto consenso del giudice, un percorso riparativo. I due ragazzi erano colpevoli di aver rovinato diverse case nel paese in cui abitavano, Kitchener appunto, ed il percorso riparativo si costituì di una serie di attività ricreative ed incontri svolti con le famiglie le cui case erano state danneggiate.

Il termine “Giustizia Riparativa” nacque invece dagli studi di uno psicologo americano, Albert Eglash, che nel 1977 pubblicò un saggio intitolato “*Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*” in cui distinse tre modelli di giustizia: retributivo, riabilitativo e riparativo.

L'ideologia che sta alla base di questo approccio venne invece delineata dal criminologo americano Howard J. Zehr, fondatore del “*Zehr institute for Restorative Justice*” nel Minnesota nonché autore di numerosi testi sull'argomento. È evidente,

quindi, come la nascita della Giustizia Riparativa sia strettamente legata all'approccio giuridico anglosassone.

La diffusione di questi metodi trae la sua fortuna dalla convergenza di diversi interessi. Innanzitutto, la crisi del sistema penale classico e l'emergere dell'abolizionismo penale. Successivamente, degli studi antropologici che hanno dimostrato la necessità di trovare un sistema "a somma positiva", in cui non ci sono né vincitori né perdenti, ma entrambe le parti restituiscono qualcosa in termini di incontro e non di scontro, come invece avviene nella logica opposta che regola il sistema "a somma zero" della Giustizia Retributiva. A questa conclusione si giunse partendo dallo studio delle dinamiche interne a tribù e comunità indigene in cui, parallelamente ma indipendentemente al processo penale, si sono da sempre svolti percorsi riparativi che hanno portato numerosi esiti positivi a livello di recidiva (come spiegato da G. Mannozi in *"Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale"*, in De Francesco - Venafro, *"Meritevolezza della pena e logiche deflattive"*, Torino 2002). Ultimo spunto fu quello suscitato dalla ricerca vittimologica nata a partire da movimenti femministi che hanno mosso l'opinione pubblica a considerare il caso delle donne vittime di reati gravi come quello dello stupro. Da questo punto di partenza, due ricercatori, Burgess e Holstrom, trassero delle considerazioni più generali riguardo alla marginalità del ruolo della vittima e alla mancata assistenza che causa il fenomeno di "seconda vittimizzazione" nel Diritto Penale classico. A partire da questi studi si arrivò negli anni Ottanta all'applicazione dei metodi riparativi.

## ***5.2 L'istituzionalizzazione (questa parte è chiara, ma è quella che mi lascia più perplesso a livello personale)***

Una prima istituzionalizzazione avvenne nel Sud Africa grazie alla formazione della *"Truth and Reconciliation Commission"* (stabilita a Città del Capo) nel 1995 per opera di Nelson Mandela. Questo tribunale rappresenta l'applicazione della Giustizia Riparativa nell'ambito dei Diritti Umani e sorse in seguito alla pubblicazione del decreto *"Promotion of National Unity and Reconciliation Act"*. L'obiettivo di questa scelta, in linea con la posizione non violenta promossa da Mandela, era quello di favorire la riconciliazione della popolazione sudafricana multietnica, in seguito ai

numerosi crimini umani commessi durante l'Apartheid. Il Presidente riconobbe infatti come una conclusione formale dei conflitti interni non potesse essere sufficiente a migliorare concretamente la situazione e servisse quindi una riappacificazione non solo a livello civile, ma anche a livello privato ed emotivo. L'interesse era rivolto esclusivamente nei confronti dei crimini di matrice ideologico-politica (erano quindi esclusi i crimini passionali o legati alla criminalità organizzata) e lo scopo di questo organo non era di tipo punitivo, bensì di ricostruzione dei fatti accaduti con conseguente concessione, talvolta, del perdono.

La commissione era articolata in tre diversi comitati. Il primo era lo "Human Rights Violations Committee" ("Comitato sulle violazioni dei diritti umani") ed aveva lo scopo di raccogliere, registrare e verificare le testimonianze di crimini, subiti o commessi, contro i diritti umani avvenuti fra il 1960 ed il 1994. Questo comitato si rivolgeva quindi sia alle vittime che ai rei; il secondo era il "Reparation and Rehabilitation Committee" ("Comitato per la riabilitazione e riparazione") che si occupava delle pratiche di risarcimento economico delle vittime, fornendo anche un sostegno psicologico sia alle vittime stesse ed ai loro familiari, affinché riacquistassero la fiducia e la dignità perdute, sia ai responsabili degli abusi, cosicché continuassero a testimoniare davanti alla corte; il terzo era l' "Amnesty Committee" ("Comitato per l'amnistia") ed aveva il compito di concedere l'eventuale amnistia ai colpevoli, secondo quanto previsto dal Promotion of National Unity and Reconciliation Act. L'amnistia era concessa solo nel caso in cui gli abusi fossero completamente confessati dai colpevoli. Per questo motivo fu concessa solo a 849 persone delle 7.112 che l'avevano richiesta.

Il tribunale ebbe una vasta eco internazionale e molte udienze furono trasmesse in televisione, mentre i risultati furono pubblicati solo nel 1998.

Diverse sono le critiche riguardo ai metodi utilizzati da questo tribunale, ma si è complessivamente concordi nel ritenere che gli scopi iniziali siano stati raggiunti ed abbiano svolto un importante ruolo nel passaggio da una condizione di segregazione ad una dimensione democratica in cui vigono pari diritti per neri e bianchi (a partire dal comitato stesso che era costituito da un campione di funzionari eterogeneo per sesso, professione, etnia, religione e gruppo linguistico).



Per quanto riguarda il caso europeo, l'istituzionalizzazione, relegata all'ambito della giustizia minorile, avvenne in Germania nel 1990 ed in Norvegia e Spagna rispettivamente nel 1991 e nel 1992.

## **6) Conclusione**

Occorre ricordare che “non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo”<sup>15</sup>. Detto questo, occorre ricordare anche che il crimine è un fattore che dimostra la flessibilità della società che nutre una tendenza all'innovazione. Il deviante incarna così l'agente del mutamento sociale e la morale dell'avvenire ed è indispensabile sia in forma conservativa che in forma innovativa. Forti di queste premesse dobbiamo guardare all'illecito e alla pena che ne deriva come ad un necessario e naturale scontro che deve essere costruttivo e non distruttivo, a somma positiva e non negativa. Allo stesso modo dobbiamo ricordare che i criminali non sono una specie altra rispetto alla nostra e necessitano di essere riconosciuti come esseri umani per poter sentirsi tali.

<sup>15</sup> Emile Durkheim in “La divisione sociale del lavoro” - 1893

## 7) Bibliografia e sitografia

“*Il carcere: Sociologia del penitenziario*” di *Francesca Vianello*, prima edizione del 2012 a cura di *Carocci editore*;

“*Sociologia della devianza e della criminalità*” di *A. Sbraccia e F. Vianello*, prima edizione del 2010 a cura di *Editori Laterza*;

“*Sorvegliare e punire*” di *Foucault*, terza edizione del 1976 a cura di *Giulio Einaudi editore*;

“*Il corpo e lo spazio della pena: architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*” di *Stefano Anastasia*, prima edizione del 2011 a cura di *Ediesse*;

“*Giustizia ristorativa e mediazione penale*” tesi di Dottorato in Istituzioni, mercati, diritti e tutele presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, a cura di *Tugnoli Francesca*, a.a. 2015/2016;

“*Pena detentiva e dignità della persona*” tesi di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a cura di *Piatti Stefano*, a.a. 2013/2014;

“*L’indefinibilità del limbo carcerario*” tesi di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a cura di *Chiara Formica*, a.a. 2015/2016;

“*Potenzialità e limiti della giustizia riparativa*” tesi di Laurea in Scienze sociali per la globalizzazione presso l’Università degli studi di Milano, a cura di *Giuditta Furlan*, a.a. 2016/2017

<http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-architettura/>

<https://www.dirittopenalecontemporaneo.it/d/5344-g-mannozi-e-g-lodigiani-a-cura-di-giustizia-riparativa-ricostruire-legami-ricostruire-persone-bolo>

[https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo13\\_allegato3b.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf)

[http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/2/breve-storia\\_e-filosofia\\_della-giustizia-riparativa\\_237.php](http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/2/breve-storia_e-filosofia_della-giustizia-riparativa_237.php)

<http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/06/nel-68-dei-casi-detenuiti-nei-carceri-tornano-delinquere/>

<https://www.ilpost.it/2018/04/20/antigone-rapporto-detenzione-carceri-italiane/>

<http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/numeri-e-sovrappollamento/>

<http://webmagazine.unitn.it/internazionale/15674/giustizia-riparativa-punto-dincontro-tra-vittima-e-colpevole>